

**DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2  
N. 529/AV2 DEL 21/04/2015**

**Oggetto: Sentenza n. 683/2014 del Giudice di Pace di Ancona (procedimento RG n. 501/2014 – Adempimenti conseguenti**

**IL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

**VISTE** la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.

**VISTA** l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Recepire la sentenza n. 683/2014 pronunciata dal Giudice di Pace di Ancona nella causa iscritta al RG n. 501/2014 provvedendo a corrispondere al sig. B.S. (la cui identità è specificata in atti) il 50% degli importi nella medesima liquidati, come di seguito specificato:
  - ✓ € 712,44 (omnicomprensivo) pari al 50% delle spese legali;
  - ✓ € 653,71 pari al 50% dell’indennizzo per il danno riconosciuto.
3. Dare atto che l’altro 50% dell’importi liquidati nella ridetta sentenza a favore di controparte è stato corrisposto dal Comune di Serra San Quirico, quale obbligato in solido.
4. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione della sentenza de qua, come specificato sub punto 2., esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030101 del Bilancio Economico del 2014 dell’ASUR – sezionale AV2.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. Trasmettere il presente atto all'Ufficio Bilancio dell'AV2 di Fabriano per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
Dr. Giovanni Stroppa

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che i costi derivanti dall'adozione del presente atto sono coperti come specificato nel punto 4.

Servizio Controllo di Gestione  
Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio  
Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n° 4 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE**

Con determina DG ASUR n. 134 del 13/03/2014, l'ASUR Marche resisteva nel giudizio civile introitato davanti al Giudice di Pace di Ancona (RG n. 501/2014) dal sig. B.S. (la cui identità è documentata agli atti) per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria auto parcheggiata di fronte alla sede del Distretto Sanitario di Serra San Quirico/Area Vasta 2 a seguito di caduta di lastre di ghiaccio dal tetto dell'edificio.

Contestualmente alla costituzione in giudizio, l'ASUR presentava istanza di chiamata in causa del terzo, ex art. 269, comma 2 cpc, Comune di Serra San Quirico, quale proprietario dell'edificio, sede del suddetto Distretto Sanitario, ma anche di alcuni uffici del Comune medesimo, per vedersi manlevare da qualsiasi eventuale responsabilità in merito all'accaduto.

Il Giudice di Pace di Ancona si è pronunciato con sentenza n. 683/2014 condannando l'ASUR Marche e il Comune di Serra San Quirico, in solido, al pagamento in favore dell'istante dell'indennizzo di € 1.307,42, nonché alla refusione delle spese di lite per l'importo complessivo di € 1.200,00 oltre accessori di legge.

Il Comune di Serra San Quirico, nonostante l'obbligazione in solido per l'intero, ha provveduto a corrispondere agli interessati la metà degli importi sopra specificati.

Pertanto con il presente provvedimento, nel recepire la ridetta sentenza del Giudice di Pace di Ancona, si autorizza l'ufficio preposto dell'AV2 al pagamento in favore del sig. B.S. del 50% degli importi così come nella stessa liquidati e precisamente:

- ✓ **€ 712,44 (omnicomprensivo)** pari al 50% delle spese legali;
- ✓ **€ 653,71** pari al 50% dell'indennizzo per il danno riconosciuto.

Per l'intero costo derivante dall'esecuzione della sentenza de qua esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030101 del Bilancio Economico del 2014 dell'ASUR – sezionale AV2.

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "*Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"*"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "*L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale*"; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "*Insedimento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2*", si propone l'adozione della seguente

**DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2**

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Recepire la sentenza n. 683/2014 pronunciata dal Giudice di Pace di Ancona nella causa iscritta al RG n. 501/2014 provvedendo a corrispondere al sig. B.S. (la cui identità è specificata in atti) il 50% degli importi nella medesima liquidati, come di seguito specificato:

- ✓ **€ 712,44 (omnicomprensivo)** pari al 50% delle spese legali;
  - ✓ **€ 653,71** pari al 50% dell'indennizzo per il danno riconosciuto.
3. Dare atto che l'altro 50% dell'importi liquidati nella ridetta sentenza a favore di controparte è stato corrisposto dal Comune di Serra San Quirico, quale obbligato in solido.
  4. Dare atto che per l'intero costo derivante dall'esecuzione della sentenza de qua, come specificato sub punto 2., esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030101 del Bilancio Economico del 2014 dell'ASUR – sezionale AV2.
  5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
  6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
  7. Trasmettere il presente atto all'Ufficio Bilancio dell'AV2 di Fabriano per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento  
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente  
Rag. Angelo Tini

**- ALLEGATI -  
N.N.**